

Codice A1618A

D.D. 8 ottobre 2023, n. 727

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici relativi a lavori di ammodernamento del sistema di irrigazione delle aree sottese all'invaso di Pianfei, nel Comune di Chiusa Pesio (CN), località Lago di Pianfei - Richiedente: Consorzio Irriguo Bealerotto Mussi (C.F. 84011410044). - Variante in...



ATTO DD 727/A1618A/2023

DEL 08/10/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici relativi a lavori di ammodernamento del sistema di irrigazione delle aree sottese all'invaso di Pianfei, nel Comune di Chiusa Pesio (CN), località Lago di Pianfei - Richiedente: Consorzio Irriguo Bealerotto Mussi (C.F. 84011410044). - Variante in corso d'opera relativa allo spostamento delle opere di presa di scarico di fondo con annesso ponte di collegamento.

In data 20/12/2022 (ns. Prot. n. 159571) è stata presentata istanzadi variante in corso d'opera, per tramite del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), al Settore Tecnico Piemonte Sud, dal Sig. Nallino Mauro Giovanni, in qualità di Presidente del Consorzio Irriguo Bealerotto Mussi, avente sede in Mondovì (CN), tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per l'intervento di trasformazione d'uso del suolo e di area parzialmente boscata volto all'ammodernamento del sistema di irrigazione delle aree sottese all'invaso di Pianfei, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nei Comuni di Chiusa Pesio e Pianfei (località Lago di Pianfei), sui terreni censiti a NCT nel Comune di Chiusa Pesio, Fg. 19 Mappale 143 e nel Comune di Pianfei, Fg. 19, Mappale 234, e interessante una superficie modificata/trasformata di 44.000 mq, di cui 10.200 boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 7.500 mc.

All'istanza sono stati allegati gli elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- > relazione tecnica generale
- > relazione geologica di aggiornamento
- > planimetrie, profili e sezioni di progetto.

Premesso quanto segue:

- il Consorzio irriguo sopra indicato aveva presentato precedentemente, al Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), istanza per l'autorizzazione dell'intervento in parola in data 21/07/2017 (Prot. n. 34700), su una superficie sottoposta a Vincolo idrogeologico di 28.000 mq, con movimenti terra pari a 7.500 mc (comprensivi di scavi e riporti);
- con Determinazione Dirigenziale n. 2641 del 22/08/2017 il Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) ha autorizzato con prescrizioni l'intervento di cui sopra per le medesime quantità;
- con nota Prot. n. 9042 del 22/02/2021, il Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) ha concesso una proroga di 48 mesi alla scadenza della validità dell'autorizzazione di cui alla D.D. sopra citata, pertanto a tutto il 20/08/2024; in tale nota si prendeva inoltre atto della riduzione della superficie di intervento di 1.500 mq, diventando la superficie complessiva pari a 26.500 mq, come da documentazione tecnica pervenuta;
- con nota pervenuta il 03/02/2021 (Prot. n. 5190) il proponente ha comunicato al Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) l'inizio lavori a far data dal 08/02/2021.

Dall'esame dell'istanza di variante in parola e della documentazione tecnica allegata è emerso quanto segue:

- l'entità degli interventi indicati in istanza risultava pari a 44.000 mq (di cui 10.200 boscati), mantenendo invariata la volumetria di movimento terra (7.500 mc), includendo scavi e riporti;
- da verifica istruttoria è emerso che gli interventi in variante si sarebbero concentrati unicamente in Comune di Chiusa Pesio, sui terreni censiti a NCT al Fg. 19, sui Mappali 143 e 234; è emerso inoltre un aumento ingiustificato delle superfici di intervento in vincolo idrogeologico (da 26.500 mq a 44.000, comprensivi di 10.200 mq di bosco);
- tenuto conto di quanto sopra, in data 26/06/2023 (Prot. n. 89518) il Settore Tecnico Piemonte Sud ha inviato una nota (trasmessa al proponente e, per conoscenza, agli Uffici Tecnici dei Comuni di Chiusa Pesio e di Pianfei) relativa ai possibili dubbi sulla procedibilità dell'istanza con la quale si richiedevano chiarimenti sull'effettiva collocazione catastale dei lavori individuati dalla proposta di variante, nonché relativamente all'effettiva entità degli stessi in merito a superfici di intervento e volumetrie di movimento terra nelle aree sottoposte a Vincolo idrogeologico; inoltre veniva richiesto di precisare la sussistenza di superfici boscate oggetto di trasformazione e la loro quantificazione.

In data 03/08/2023 (ns. Prot. n. 109117) sono pervenute da parte del proponente le integrazioni, dalle quali è stato possibile evincere che:

- l'intervento in variante in corso d'opera proposto, consta sostanzialmente nello spostamento della torre di presa dalla sponda sinistra verso l'interno del lago, al fine di diminuire le volumetrie di movimento terra; nel contempo verrebbe utilizzata una parte dell'area in sponda sinistra dell'invaso, immediatamente a monte della sezione di sbarramento, quale area di stoccaggio parziale/definitivo del materiale eccedente di risulta degli scavi; infine il piazzale a valle della nuova galleria dello scarico di fondo in sponda sinistra del rio Fontana Mondina sarebbe stato rialzato di circa due metri per la messa a dimora definitiva del materiale proveniente dallo smarino della galleria stessa;
- l'intervento in variante si colloca esclusivamente nel Comune di Chiusa Pesio, interessando terreni iscritti a NCT al Fg. 19, Mappali nn. 119, 120, 131, 143, 145, 235 e 243;
- l'intervento complessivo non risulta variato nella superficie totale sottoposta a Vincolo idrogeologico, pari a 26.500 mq, ma la variante proposta ne interessa una quota parte, pari a 4.345 mq;
- della superficie in variante sopra citata (4.345 mq), 2.900 mq sono costituiti da bosco afferente alla categoria forestale dei Castagneti;
- i movimenti terra complessivi in aree soggette a Vincolo idrogeologico, per effetto della proposta di variante in parola, divengono pari a complessivi 14.856 mc, di cui 4.806 mc in scavo e 10.050 mc in riporto; le volumetrie in riporto derivano in parte da materiale autoctono (5.550 mc) ed in parte da materiale proveniente dall'esterno (4.500 mc);

Si rammenta che l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Vista la finalità dell'intervento, si ritiene di confermare quanto stabilito con la Determinazione Dirigenziale n. 2641 del 22/08/2017, e pertanto lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale: quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore, e ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

Dalla documentazione integrativa pervenuta si evince che la superficie boscata oggetto di trasformazione è pari a 2.900 mq afferenti alla Categoria forestale dei Castagneti. Tenuto conto che, visto che il proponente non si configura come coltivatore diretto o imprenditore agricolo singolo o associato, non risultano applicabili le deroghe all'obbligo di compensazione previste al comma 7 dell'art. 19 della L.R. 4/2009 e s.m.i., il proponente medesimo è tenuto al pagamento della compensazione per la trasformazione di 2.900 mq di bosco, pari ad euro 1.087,50.

Conclusa l'istruttoria di rito, effettuate le dovute verifiche in merito agli aspetti idrogeologici di competenza relativi alla compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, visti l'istruttoria forestale di questo Settore e il parere geologico del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), pervenuto in data 20/09/2023 (ns. Prot. n. 123384), l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella seguente parte dispositiva.

Dato atto che con D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 la competenza per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della L.R. n. 45/1989 è stata attribuita alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il R.D. 30/12/1923, n. 3267;
- VISTA la L.R. 09/08/1989, n. 45/1989 e s.m.i.;
- VISTA la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10/09/2018, DPGR n. 3/AMB;
- VISTO il D.Lgs. 03/04/2018, n. 34;
- VISTA la L.R. 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., art. 19;
- VISTA la L.R. 29/10/2015, n. 23;
- VISTA la L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
- VISTA la L.R. 08/07/2008, n. 23 e s.m.i., art. 17;

determina

- di autorizzare, ai sensi della l.r. n. 45/1989, il Sig. Nallino Mauro Giovanni, in qualità di Presidente del Consorzio Irriguo Bealerotto Mussi, (C.F. 84011410044), avente sede in Mondovì (CN), ad effettuare, in variante in corso d'opera, le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie per lavori di ammodernamento del sistema di irrigazione delle aree sottese all'invaso di Pianfei, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Chiusa Pesio (località Lago di Pianfei);
- di dare atto che tali lavori in variante si riferiscono allo spostamento della torre di presa dalla sponda sinistra verso l'interno del lago, al fine di diminuire le volumetrie di movimento terra, all'utilizzazione di una parte dell'area in sponda sinistra dell'invaso immediatamente a monte della sezione di sbarramento quale area di stoccaggio parziale/definitivo del materiale eccedente di risulta degli scavi e, infine, al rialzo di ca. 2 m del piazzale a valle della nuova galleria dello scarico di fondo in sponda sinistra del rio Fontana Mondina per consentire la messa a dimora definitiva del materiale proveniente dallo smarino della galleria stessa;
- di dare atto che le superfici interessate alla variante afferiscono ai terreni iscritti a NCT in Comune di Chiusa Pesio, Fg. 19, Mappali 119, 120, 131, 143, 145, 235 e 243;
- di dare atto che le superfici complessive di intervento in terreni sottoposti a Vincolo idrogeologico, complessivamente pari a 26.500 mq, non risultano variate, ma solo una quota parte delle stesse, pari a 4.345 mq, è oggetto della variante in corso d'opera in approvazione;
- di dare atto che i movimenti terra complessivi in aree soggette a Vincolo idrogeologico, per effetto della variante in corso d'opera in approvazione, sono pari a complessivi 14.856 mc, di cui 4.806 mc in scavo e 10.050 mc in riporto; le volumetrie in riporto derivano in parte da materiale autoctono (5.550 mc) ed in parte da materiale proveniente dall'esterno (4.500 mc);
- di subordinare la presente autorizzazione alla variante in corso d'opera al rispetto scrupoloso della relativa documentazione progettuale allegata all'istanza e della documentazione integrativa, entrambe agli atti del Settore scrivente, vincolando all'osservanza delle prescrizioni contenute nel parere geologico, espresso dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), allegato alla presente Determinazione Dirigenziale e facente parte integrante e sostanziale della medesima;
- di subordinare, inoltre, la presente autorizzazione al rispetto delle ulteriori prescrizioni di seguito riportate:

Prescrizioni di carattere forestale:

- 1) il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale (L.r. 4/2009 art. 13);
- 2) durante i lavori di taglio non dovranno essere depositati materiali nei pressi degli impluvi;
- 3) il taglio degli alberi e la relativa asportazione delle ceppaie dovranno essere limitati allo stretto indispensabile.

Prescrizioni di carattere generale:

- 1) in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del DM 17/01/2018, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo o certificato di regolare esecuzione, qualora tale documentazione sia prevista dalla normativa vigente;
- 2) qualora si rendesse necessario, dovrà essere predisposta una proposta di variante in corso d'opera da sottoporre all'approvazione del Settore scrivente;

- 3) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare ulteriori varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;
- 4) il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario prima di eseguire l'intervento quando previsto dalle norme vigenti;
- 5) questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di valutare la compatibilità tra quanto eseguito in difformità al progetto e le condizioni di equilibrio idrogeologico;
- 6) Con nota indirizzata al Settore Tecnico Piemonte Sud (tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it) e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Mondovì dovranno pervenire la relazione di fine lavori volta ad attestare la corretta esecuzione degli interventi e la rispondenza di quanto realizzato con il progetto, le relative integrazioni e le prescrizioni impartite; la stessa dovrà contenere il collaudo o certificato di regolare esecuzione, redatto da tecnico abilitato, qualora tale documentazione e tale figura professionale siano previste dalla normativa vigente.

- di stabilire che **la presente autorizzazione conferma la validità di quella precedente (D.D. n. 2641/2017), stabilita nel termine di 36 (trentasei) mesi dalla data della stessa, cui deve aggiungersi il periodo di proroga di 48 mesi rispetto alla scadenza prevista dalla Determinazione citata** concesso con nota Prot. n. 9042 del 22/02/2021, e pertanto a tutto il 22/08/2025; i lavori dovranno essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- di dare atto che il titolare della presente autorizzazione è tenuto a dare la **comunicazione di fine lavori** di cui al precedente punto 6), come da prescrizione sopra riportata, **entro 60 giorni dal termine dei medesimi;**

- di confermare, vista la finalità dell'intervento, quanto stabilito con la Determinazione Dirigenziale n. 2641 del 22/08/2017; quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore, e ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo;

- di dare atto che il proponente è tenuto al pagamento della compensazione per la trasformazione di 2.900 mq di superficie boscata, pari ad **euro 1.087,50**. L'interessato deve compilare un'autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000) relativa alla trasformazione del bosco attraverso l'utilizzo dell'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile al link: <https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/>;

- di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale al proponente, al Comune di Chiusa Pesio e alla Stazione dei Carabinieri-Forestale di Mondovì.

- di precisare che l'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti,

e di tutte le autorizzazioni necessarie, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 142, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo

tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*) /A1816B

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI25 - 1703/2017C

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore tecnico Piemonte Sud
PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: RDL 3267/1923 L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB;
Autorizzazione per la modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, in Comune di Chiusa di Pesio, località Invaso di Pianfei, in variante a quanto autorizzato con D.D. 2641/A1816B del 22.08.2017.
Proponente: Consorzio Irriguo "Bealerotto Mussi"
Parere geologico tecnico

In data 14/08/2023, prot. n. 35030, è pervenuta dal Settore tecnico Piemonte sud l'istanza del Consorzio Irriguo "Bealerotto Mussi", tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. n° 45/1989 per lavori in variante a quanto autorizzato con D.D. 2641/A1816B del 22.08.2017, per la realizzazione di interventi di adeguamento dell'approvvigionamento e ammodernamento del sistema di irrigazione delle aree irrigue sottese all'invaso di Pianfei, volti al risparmio delle risorse idriche, in Comune di Chiusa di Pesio, località Invaso di Pianfei, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento in variante di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati a firma dell'Ing. Domenico Castelli:

- relazione illustrativa;
- planimetria area di cantiere;
- relazione illustrativa indagine geofisica.

Dalla documentazione inviata risulta che le modifiche al progetto già autorizzato con D.D. 2641/A1816B del 22.08.2017, oggetto della presente variante, interessano una superficie di intervento in area sottoposta a Vincolo idrogeologico pari a 4.345 m², con volumi di movimento terra in area sottoposta a Vincolo idrogeologico pari a 14.856 m³, di cui 4.806 m³ di scavo e 10.050 m³ di riporto; per quanto riguarda i riporti si evidenzia che 4.500 m³ derivano da materiale alloctono rispetto al cantiere, essendo diminuito nel progetto in variante il volume di terreno in scavo.

Dall'esame istruttorio eseguito dal funzionario incaricato, sulla base della documentazione progettuale inviata, della relazione geologica, redatta per il progetto complessivo già autorizzato, a firma del Geol. Valerio Ricciardi (Ns. prot. n. 34700 del 21/07/2017), risulta che i lavori in progetto non alterano in modo significativo le condizioni di equilibrio geologico e idraulico del versante e che non recano pregiudizio per la stabilità dei pendii, pertanto si ritiene che gli interventi previsti siano compatibili con l'attuale assetto idrogeologico dell'area.

Si evidenzia che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Tutto ciò premesso,

si esprime parere favorevole, per quanto di competenza ai sensi della Lr 45/1989, ad effettuare modificazione e o trasformazione del suolo finalizzata alla realizzazione di lavori in oggetto, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici da parte del Consorzio Irriguo "Bealerotto Mussi", su una superficie di 4.345 m² e movimenti terra pari a 14.856 m³ (sommando 4.806 m³ di scavo e 10.050 m³ di riporto), sui terreni catastalmente individuati al N.C.T. del Comune di Chiusa Pesio (Cn) al foglio n. 19, Particelle n° 131, 243, 120, 119, 235, 143, 145, a condizione che venga rispettato il progetto che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

- 1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;*
- 2. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;*
- 3. dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi;*
- 4. i materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi eventuali residui legnosi, dovranno essere allontanati dall'area;*
- 5. in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario;*
- 6. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori;*
- 7. le operazioni di riporto dovranno essere effettuate per strati successivi adeguatamente livellati e compattati.*

Restando in attesa del provvedimento finale ed a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Bruno IFRIGERIO

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)*

*Referente
Geol. A. Pagliero
CORSO KENNEDY, 7 BIS
12100 CUNEO
TEL. 0171321911*